



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 1586

Cagliari, 27 gennaio 2009

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991.
Pagine trasmesse n. 3

Ai Signori Sindaci
Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
della Sardegna
LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di
- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione (15/16 febbraio 2009).
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori portatori di handicap.

Con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto, si segnalano alcune delle più rilevanti previsioni normative volte a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori portatori di handicap.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 prescrive che, quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allestita in una sede già priva di barriere architettoniche. Le sedi e le sezioni prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente arredate e contrassegnate, secondo le prescrizioni normative di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.



Il Presidente del seggio nel quale si presenteranno a votare detti elettori, prima di consegnare loro la scheda, dovrà accertarsi che i medesimi siano in possesso della tessera elettorale e di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Le Amministrazioni comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, l'elenco delle proprie sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si ricorda, inoltre, che in virtù di quanto prescritto dall'art. 41, secondo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore.

Si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto sono seguiti in cabina da un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.

Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto ai soggetti portatori di handicap e ai soggetti non deambulanti, le Aziende sanitarie locali, nei tre giorni che precedono quello della votazione (**da giovedì 12 a sabato 14 febbraio**) e nei giorni della votazione (**domenica 15 e lunedì 16 febbraio**), garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge n. 15/1991 (*art. 48 Cost.; art. 29, comma 2, L. n. 104/1992; art. 41, comma 8, D.P.R. n. 570/1960*).

Si pregano pertanto le **Aziende Sanitarie Locali della Sardegna** di impartire le necessarie disposizioni al fine di consentire agli elettori fisicamente impediti di ottenere, immediatamente e gratuitamente, il certificato medico da parte del funzionario medico da designarsi dalle A.S.L., secondo quanto previsto dalle succitate norme.



Le amministrazioni comunali dovranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di handicap, secondo il disposto normativo di cui all'art. 29, primo comma, della legge n. 104/1992.

Su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita nella tessera elettorale personale dell'invalide a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Da ultimo, si rammenta che una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni sezione, dovrà essere destinata ai portatori di handicap, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del T.U. n. 570/1960.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero